

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXVIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>		BERTÈ, PITZALIS ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2910/3054-B)	1726
PRESIDENTE . . . . .	1718	PRESIDENTE . . . . .	1726, 1727, 1728, 1729
<b>Proposta di legge (Riesame e coordinamento):</b>		FUSARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1726, 1728, 1729
BERTÈ ed altri: Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831. (Urgenza). (3485) . . . . .	1718	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 1726, 1727, 1728	
PRESIDENTE . . . . .	1718, 1719, 1720	BALDELLI . . . . .	1726, 1727, 1728
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 1718, 1719, 1720		CODIGNOLA . . . . .	1727, 1728
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .	1718, 1719	PITZALIS . . . . .	1727
BERTÈ . . . . .	1719	<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche ed aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (Urgenza). (2667) . . . . .	1730
Senatore ZANOTTI BIANCO: Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3917) . . . . .	1720	PRESIDENTE . . . . .	1730, 1731, 1732, 1733
PRESIDENTE . . . . .	1720, 1722, 1723, 1724	PERDONÀ, <i>Relatore</i> . . . . .	1730, 1733
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1720, 1723	CECATI . . . . .	1731
DE GRADA . . . . .	1722, 1723	BUZZI . . . . .	1731
BADINI CONFALONIERI . . . . .	1722	RUSSO SALVATORE . . . . .	1731
PITZALIS . . . . .	1724	FRANCO PASQUALE . . . . .	1731
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1724		

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

	PAG.
DE GRADA . . . . .	1732
LEONE RAFFAELE . . . . .	1732
ALESSI MARIA . . . . .	1733
RAMPA . . . . .	1733
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	1733
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1733
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1734

**La seduta comincia alle 9,30.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Limoni.

**Riesame e coordinamento della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berté ed altri: Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 (3485).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della proposta di legge « Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (3485), di iniziativa dei deputati Berté, Leone Raffaele, Caiazza.

Non si meravigliano i colleghi se torna al nostro esame questa proposta di legge dalla nostra Commissione votata a scrutinio segreto nell'ultima seduta. In sede di coordinamento ci siamo trovati in difficoltà, dal momento che non è sembrato che la formula dell'articolo 1 corrispondesse a quello che era il nostro intento, quale risulta anche dal processo verbale della seduta stessa.

Pertanto, per il caso che il coordinamento debba superare quei limiti che la prassi consente, ho ritenuto opportuno sentire la Commissione. Noi abbiamo votato l'articolo 1 secondo la seguente dizione:

« All'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento ».

Ora, tale dizione non è chiara, e prego il rappresentante del Governo di volerne precisare esattamente la portata.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo il testo originario della proposta di legge, la norma sarebbe stata la seguente:

« Gli aumenti periodici sono applicabili anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento ma che sommate equivalgono ad un biennio di servizio con 18 ore settimanali. La eventuale eccedenza viene conteggiata ai fini della applicazione del successivo aumento periodico di stipendio ».

A tale testo è stato preferito il seguente:

« Detti aumenti saranno ogni biennio ragguagliati alla media oraria dell'insegnamento prestato nel biennio stesso ».

La proposta del Governo, accolta dalla Commissione, è più favorevole alle categorie interessate in quanto, invece della media, consente che si calcoli, ai fini dell'ottenimento dello scatto, il servizio anche se prestato con meno di 18 ore. Io, a questo punto, non riesco a capire perché si voglia tornare sopra all'argomento. Cosa si vuole?

Dico di più; se si desidera veramente che gli aumenti periodici siano calcolati non sull'importo iniziale degli stipendi dovuti all'inizio dell'anno scolastico successivo ma sulla media, allora certamente è più favorevole la proposta Berté; in questo caso, comunque, si deve modificare anche il terzo comma della legge considerata.

PRESIDENTE. Ma noi abbiamo accettato di considerare lo stipendio iniziale dell'anno successivo, ed in materia non potremmo tornare indietro neanche se lo volessimo.

Il problema è un altro. In sede di coordinamento è sembrato che la dizione usata non sembrasse dir questo.

LEONE RAFFAELE, *Rclatore*. È indubbio, onorevole Sottosegretario, che si sia accettato, proprio perché migliorativo delle condizioni della effettuazione degli scatti, il suggerimento dato da lei.

Il dubbio non è nato, quindi, da ciò né dal proposito di accettare la proposta Berté, che era stata già superata; è nato, invece, dalla impressione che abbiamo avuto che la dizione votata non fosse precisa proprio in ordine a quanto da lei suggerito.

In quanto al terzo comma, se esso avesse sempre avuto la sua validità, così chiara, come lei afferma oggi, anche il permanere nel com-

ma secondo della dizione non avrebbe offerto dubbi alle stesse direzioni generali. Invece i dubbi sono nati e non soltanto in merito all'eccedenza, bensì anche a proposito del ragguagliamento che si voleva fare.

Sicché l'espressione iniziale del secondo comma sembra un'affermazione di principio, non un'affermazione di ragguagliamento. Ossia, mentre nel primo comma dell'articolo 7 si dice che soltanto a coloro che abbiano l'orario di cattedra o a coloro che abbiano 18 ore settimanali di insegnamento è dato lo scatto biennale del 2,50 per cento, nel secondo comma si afferma il principio generale che anche a coloro che non abbiano le ore di cattedra o le 18 ore di insegnamento è dato l'aumento degli scatti biennali.

Il comma terzo era quindi valido anche per questa supposizione suggerita dal secondo comma.

Non so se sono stato chiaro...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, affermava che: « Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a « valente » e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive ».

A questo testo, che non è stato modificato, si fa ora seguire il secondo comma così concepito: « Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento ».

Naturalmente le condizioni di cui al precedente comma sono la qualifica, meno le 18 ore.

Che cosa è che rimane incerto?

PRESIDENTE. È la quota di aumento. Gli aumenti periodici sono attribuiti con meno di 18 ore in proporzione alle ore, oppure no?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se lasciamo il terzo comma in piedi, sono gli importi iniziali degli stipendi dovuti. Con meno di 18 ore si maturano gli scatti biennali. Infatti il terzo comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, così recita:

« Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni,

all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente ».

Se noi questi aumenti vogliamo calcolarli sulla media, non è il secondo comma che dobbiamo modificare, ma il terzo.

PRESIDENTE. Questo non si può chiedere perché la proposta di legge è stata già votata.

BERTÉ. La mia proposta di legge si riferiva alla media del biennio e riconfermo qui che, secondo un criterio di giustizia aritmetica, avrei preferito quella formula. Questa però non si può modificare, perché abbiamo accettato la proposta del Governo, secondo la quale anche coloro che non hanno 18 ore settimanali, abbiano gli scatti biennali, e li maturano in ragione delle ore, quindi allo stipendio che avranno nell'anno successivo al biennio.

Adesso rimane un altro problema, quello di trovare una forma scritta nella legge che dica esattamente questo, perché abbiamo la impressione che la formula che abbiamo votato non riflette esattamente tale pensiero. Bisognerebbe dire allora che lo scatto biennale viene misurato sullo stipendio del primo anno successivo al biennio stesso.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo già c'è nel terzo comma dell'articolo 7!

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Che il secondo comma ci sia o no, non indica niente di nuovo, infatti il terzo comma precisava che comunque a coloro che non hanno 18 ore, gli scatti sono ragguagliati allo stipendio iniziale del terzo anno. E il principio è sancito dal primo periodo del secondo comma.

Se gli uffici del Ministero intendono ragguagliare lo stipendio, qualunque sia stato, allo stipendio iniziale del terzo anno, essi dovrebbero superare tutte le difficoltà. Invece le difficoltà non sono state superate perché non è indicato precisamente se va ragguagliato ugualmente per coloro che hanno meno di 18 ore.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il secondo e il terzo comma trattano materia diversa. Il secondo comma dice quando e come si matura il diritto allo scatto biennale; il terzo comma dice in che maniera si attribuisce lo stipendio. Il secondo comma della legge 28 luglio 1961, n. 831, diceva: « Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al pre-

cedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento », ma aggiungeva « che sommati equivalgono ad un biennio di servizio con 18 ore settimanali ». Ed era questo che impediva la maturazione del diritto allo scatto. Adesso, se si dice che con meno di 18 ore gli interessati maturano il diritto, viene poi il terzo comma che dice che lo stipendio si deve dare.

I casi sono due: o attribuiamo quello iniziale dell'anno, oppure attribuiamo uno stipendio sulla media. E allora, modificando il terzo comma, si migliora la proposta di legge Bertè.

PRESIDENTE. È complicatissimo! Quel testo non è chiaro.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe dire:

« Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ferme restando le condizioni della qualifica non inferiore a « valente » e del diritto al trattamento economico durante le vacanze estive ».

PRESIDENTE. Mi sembra che i dubbi siano chiariti. Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che la Presidenza è autorizzata, in sede di coordinamento, ad apportare alla formula dell'articolo 1, votato nell'altra seduta, il chiarimento a cui ora ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Zanotti Bianco: Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3917).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Zanotti Bianco: « Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete ».

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non vi spaventi la mole, la relativa mole, degli articoli della presente proposta di legge, già approvata al Senato e a noi trasmessa con richiesta di urgenza. Non vi spaventi, dicevo, in quanto, sostanzialmente, la proposta di legge Zanotti Bianco mira a prorogare l'attività del Consorzio Ente delle Ville Venete, dal 1967, anno in cui *ope legis*

esso verrebbe a scadere, al 1975, consentendo in questo modo la concessione dei mutui decennali, quali erano previsti dalla legge originaria.

In sede di approvazione della legge 6 marzo 1958, n. 243, non si riflettè infatti circa il fatto che la durata dell'Ente, prevista in 10 anni, manteneva entro questo limite la facoltà di concedere mutui, che da decennali nel primo anno di attività dell'ente divenivano, di anno in anno, ottennali, settennali e così via, decampando dalla finalità per cui furono istituiti.

Si tratta di un errore materiale; si sarebbe dovuta usare, invece, una formula capace di consentire che i mutui fossero erogati tanto nel primo anno come nel nono, per 10 anni.

Se questo è il motivo principale del provvedimento che ci accingiamo a discutere, vi sono altre piccole modifiche che vedremo una ad una, ma che, affermo sin d'ora, sono state dettate dall'esperienza compiuta in questi tre anni di funzionamento della legge.

Onorevoli colleghi, voi sapete come la legge 6 marzo 1958, n. 243, abbia portato finora lodevoli e notevoli risultati

Darò lettura, per vostra conoscenza, dei principali restauri che sono stati compiuti proprio in virtù delle provvidenze contenute in quella legge. Una notevole parte del patrimonio artistico delle ville venete è stata restaurata. Si consideri, ad esempio, la Villa « Foscari » alla Malcontenta; la Villa Nani Mocenigo a Sambrosan di Venezia; la Villa Soranza a Fessio d'Artico; la Villa Gradenigo Fossati a Oriago (quest'ultima è stata addirittura acquistata dall'ente ad ottime condizioni e dallo stesso restaurata). Ed ancora le Barchesse Valmarane, sempre ad Oriago; la Villa Contarini Rota a Vainogaredo; la Villa Eolia a Costozza; la Villa Coldogno Pagello a Coldogno; la palladiana Villa Badoera a Fratta Polesine (anche quest'ultima acquistata); la Villa Foscari a Stra; la Villa Pat a Belluno; la Ca' Zenobia a Santa Bona; la Villa Sernagiotto a Vedelago; il Barco della Regina a Cornaro; la Villa Mattarana a San Michele di Venezia; la Villa Conestabile della Staffa a Scorzé; la Villa Contarini a Marocco e la Villa Marcello a Codogné; la Villa Emo Capolista a Battaglia; la Villa Donà delle Rose a Mareno di Piave; la Villa Giustinian a Noventa di Piave; ed infine per la più bella di queste ville, quella del doge Ludovico Manin a Passariano, l'ente sta conducendo l'esproprio. Per tale esproprio, che ha costituito sinora la parte più difficile dell'attività dell'Ente, sono entrati in consorzio anche altri

enti, quali, ad esempio, la provincia di Udine; si pensa di poter concludere l'operazione entro quest'anno, onde poter procedere, finalmente, alla restaurazione totale di questa villa che forse, insieme alla villa di Stra, costituisce il più eccelso campione del patrimonio delle Ville Venete.

Comunque, onorevoli colleghi, oltre a queste ed altre ville che sono state restaurate, in tutto o in parte, l'Ente si è fatto promotore di un'azione intesa a far conoscere le ville stesse e ad invogliare, quindi, compratori abienti ad acquistarle, il che porterebbe ad un restauro delle medesime senza concorso dello Stato.

Citerò, in proposito, alcuni casi notevoli. Il professore Minguzzi, direttore attuale dell'Accademia di Brera, ha acquistato una *Barchessa Valmarana* ad Oriago e l'ha restaurata per conto proprio. L'editore Aldo Palazzi ha acquistato e restaurato la *Villa Soranza* ed infine l'antiquario Giuseppe Piva ha acquistato la *Villa Contarini Rota* a Valnogaredo.

Anche molti stranieri, affettuoso, gratuito mediatore l'Ente, sembrano interessarsi a queste possibilità.

I lavori furono iniziati sotto la presidenza del compianto Silvio Negro, profondo intenditore d'arte, che per un anno presiedè l'Ente per le Ville Venete e si dedicò soprattutto alla sua organizzazione ed estensione.

Curò soprattutto l'acquisizione di dati, di elencazioni, di documentazioni fotografiche e predispose una specie di piano, perché le ville venete venissero restaurate. Al compianto Silvio Negro è succeduto il dottor Giuseppe Roi, di Vicenza, il quale ha intrapreso ciò che il suo predecessore aveva iniziato. Debbo fare un particolare elogio — e lo dichiarai quando feci la relazione al primitivo testo di legge — all'amico Giuseppe Mazzotti, direttore dell'Ente provinciale del turismo di Treviso, il quale, tra tutti i direttori degli Enti provinciali del turismo, è il più benemerito per genialità, per passione e per spirito di sacrificio. Egli è stato veramente la colonna dell'Ente delle Ville Venete e tutta l'Italia deve a lui un incessante fermento di attività.

Venendo ora brevemente ad esporre il contenuto degli articoli, dirò che la norma sostanziale è rappresentata dall'articolo 1, il quale dice che l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata sino al 30 giugno 1975, senza ulteriore aggravio, però, dello Stato. Come già detto, questa proroga è intesa a favorire la possibilità di consentire mutui di 10 anni ciascuno, anche al nono anno, anche al decimo anno di vita dell'Ente stesso.

Con l'articolo 2 si introduce nel consiglio di amministrazione un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, con funzioni di coordinamento. Ciò si è ritenuto indispensabile, proprio per la stesura dei piani dell'Ente. Una piccola modifica riguarda la dizione di « *Ministro* » invece di « *Ministero* » per la nomina delle persone che debbono far parte della Commissione stessa.

Altra modificazione formale dell'articolo 2, che si è resa necessaria, è quella relativa alla sostituzione della vecchia espressione « *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo* » con quella di « *Ministero del turismo e dello spettacolo* ».

Nell'articolo 3 si aggiunge all'articolo 18 della legge n. 243 un provvidenziale comma, il comma *d*), che consente all'Ente di intervenire, senza mutui, per piccole spese inerenti a restauri di estrema urgenza su opere di eccezionale interesse artistico. Su di esso richiamo in modo particolare la vostra attenzione.

Un'altra piccola modificazione è stata introdotta nello stesso articolo, ove si assegna alle categorie di spesa di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), una somma che non può essere superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario, mentre l'articolo 18 della legge che appunto stiamo modificando assegnava alla lettera *c*) una somma non superiore al 15 per cento e alla lettera *d*) una somma non superiore al 5 per cento.

Con l'articolo 4 si introduce una norma, per cui « *al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato* ». E ben a ragione si vuole introdurre questo emendamento, perché la scadenza finale dei mutui può superare la vita dell'Ente. E in questo caso è la Ragioneria generale dello Stato che ripete le somme dovute.

Con l'articolo 4, inoltre, si introduce un comma aggiuntivo all'articolo 21 della legge n. 243, per cui « *al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dal comma precedente, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta* ». Questa norma è stata richiesta dall'Ente per risparmiare i mutui e spronare l'iniziativa dei privati, salve naturalmente le dovute cautele, in quanto i lavori vengono eseguiti in conformità con le direttive degli organi tecnici.

Con l'articolo 5 si aggiunge il seguente comma all'articolo 22 della legge originaria: « Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito ». Questo punto è molto importante, perché l'Ente si sbarazza, in tal modo, dell'onere dei mutui.

Per quanto concerne l'articolo 6 debbo dire che l'Ente aveva proposto lo sgravio totale delle imposte e tasse sui terreni rivalutati, ma su questo c'è stato il parere contrario della Commissione Finanze e tesoro del Senato e quindi l'articolo è stato approvato nel testo che abbiamo dinanzi. Rimane una certa sopravvalutazione dei terreni o delle case valorizzate dall'Ente stesso.

Infine l'articolo 7 specifica ciò che l'articolo 20 della vecchia legge aveva soltanto accennato.

In quest'ultimo articolo della proposta di legge, si stabilisce che all'Ente siano addetti non più di sei impiegati, personale che viene collocato fuori ruolo: un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente ad un ruolo di architetti, ingegneri o geometri, un impiegato della carriera di concetto appartenente ad un ruolo di ragioneria, due impiegati di carriera esecutiva, un impiegato di carriera ausiliaria.

Per il collocamento fuori ruolo, come ultima modificazione, si cita invece degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'articolo 58, dello stesso decreto, che è più appropriato, poiché riguarda il personale posto fuori ruolo a tempo determinato.

Esprimo, come relatore, parere pienamente favorevole e invito gli onorevoli colleghi, ad approvare, possibilmente oggi stesso, la presente proposta di legge, perché i termini per la concessione dei mutui sono scaduti al 30 giugno e pertanto è urgente provvedere.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**DE GRADA.** La proposta di legge naturalmente ci trova consenzienti, poiché è il miglioramento di una legge che è stata provvidenziale per il salvataggio di uno fra i più delicati settori del patrimonio artistico del nostro paese.

Purtroppo dobbiamo aggiungere che la esperienza di questi anni di tale legge non è stata tutta positiva. Si è contribuito infatti, tramite la legge, a salvare un piccolo gruppo

di ville (salvataggio che è stato fatto in modo ampio, sicuro, come per esempio, la villa Scranzia), le quali hanno avuto perfino più di quanto si attendevano per il consolidamento di esse, degli affreschi, degli stucchi, ecc.; però, in genere, il grosso di queste ville è rimasto nella situazione in cui erano precedentemente, essendoci la questione della proprietà di esse. Laddove non c'è stata la fortuna di un provvidenziale acquisto da parte di un privato...

**BADINI CONFALONIERI.** Questa è obiettività!

**DE GRADA.** ...che abbia avuto i mezzi di poter restaurare, veramente come si conviene queste ville. Negli altri casi le provvidenze attuate dall'Ente sono state assai scarse, perché 2 miliardi e mezzo, quando vengono divisi in molti rivoli, diventano ben poca cosa, per cui non si è ottenuto quasi nulla.

Il depauperamento pertanto è continuato e l'impotenza dell'Ente si è misurata in materia di espropri, sia per mancanza di mezzi, sia perché la legge non prevede un rapido esproprio.

Quindi, la questione che ci viene sottoposta non è altro se non il prosieguo di una situazione non soddisfacente. Questo occorre dirlo, perché non si pensi che il provvedimento che stiamo esaminando risolva qualcosa; esso, in realtà, non fa che prolungare uno stato di cose insoddisfacente.

Come fare, allora? Il problema di fondo è costituito dal fatto che, essendo cambiato il tipo di società, sono venute a mancare le ragioni di costume e sociali che avevano dato vita a queste ville; cosicché le stesse, non avendo più una loro funzionalità sono decadute.

Oggi, poi, nessuno acquista una villa in campagna, anche potendolo; ci si rivolge di preferenza ad una villa al mare, o in montagna. La richiesta di acquisto delle ville che stiamo considerando è, quindi, minima.

Tuttavia, mi sembra che il problema oggi andrebbe considerato proprio dal punto di vista del salvataggio minimo del patrimonio; a mio avviso, cioè, potrebbe modificarsi la legge in modo tale da consentire, sulla base di un piano che esisteva, ma che non è stato tradotto in pratica, di intervenire laddove veramente la situazione lo richieda, e non creare, invece, condizioni che favoriscano lo sfociare dei mutui verso ville che hanno maggiori possibilità e dove è già stato attuato un restauro conveniente.

La legge, quale è oggi strutturata, non prevede ciò. Perché? Perché quando si è

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

finito di consolidare gli stucchi, si ha voglia di scoprire gli affreschi e si fa, all'uopo, una ulteriore richiesta di mutuo. Ed a me pare che, prima di andare a scoprire tali affreschi, sarebbe bene andare a fermare uno stucco o a consolidare un'opera di muratura in un'altra villa la quale, andando avanti così, in un decennio potrebbe perdersi irrimediabilmente.

Mi pare, quindi, che, dal momento che si ha oggi l'occasione di rivedere la legge di cui trattasi, la nostra Commissione potrebbe soprassedere di qualche tempo circa una decisione sulla stessa, in modo da vedere se è possibile, con qualche emendamento, di migliorare ancora il testo che ci viene sottoposto. Altrimenti, ripeto, non faremo che prorogare uno stato di cose insoddisfacenti, che la relazione dell'onorevole Franceschini non ha posto bene in luce; i dati fornitici sono una piccola parte...

**FRANCESCHINI, Relatore.** Sono una piccola parte di quel che si sta facendo; potrei aggiungere decine e decine di esempi.

**DE GRADA.** Se si va a verificare quali sono veramente i lavori compiuti al di fuori di quel numero ristretto di ville, si vede come essi siano minimi.

La proposta che faccio, quindi, è la seguente. Continuiamo pure la discussione, ma rinviando di poco tempo la conclusione del nostro esame, in modo che si possa portare un qualche emendamento, studiato sulla base dell'esperienza, tale da dare rapidamente un sostanzioso aiuto a questo che è un settore così importante del patrimonio artistico nazionale.

**PRESIDENTE.** Esiste una proposta dell'onorevole De Grada di sospendere momentaneamente l'esame della legge nell'intento di migliorarla. È una proposta che è mossa senza dubbio da fini ottimi (ogni legge può essere ulteriormente migliorata; le leggi che noi facciamo non sono mai perfette...), ma che è di motivazione un po' generica, direi.

Se c'è qualche emendamento da proporre, lo si propone... D'altronde, il relatore ha posto in rilievo l'urgenza esistente di approvare il provvedimento.

**DE GRADA.** Intendevo una breve sospensione.

**FRANCESCHINI, Relatore.** Sono stato molto attento durante l'esposizione del collega De Grada, ed in parte comprendo le sue preoccupazioni. Si è fatto molto ma non si è potuto fare proporzionalmente alle gravi ed estese necessità del patrimonio delle ville venete.

Resta un dato assodato che l'Ente si è mosso soltanto da tre anni, non da quattro, dato che il primo anno andò praticamente, quasi per intero, per la organizzazione e documentazione.

La proroga chiesta dall'Ente, e consentita dal Senato, dimostra come in questo genere di cose, occorra muoversi con sollecitudine ma anche con cautela. Occorre risolvere casi di volta in volta singolarmente complessi.

Vi è la villa che è in dotazione di un proprietario abbiente ma trascurato, vi è quella in dotazione di un proprietario attivo ma non abbiente, vi è la villa che, purtroppo, per vicissitudini varie, è andata a poco a poco a cadere nelle mani di incolti contadini, vi sono alcune ville che sono patrimonio dei comuni i quali vi hanno installato municipi e pubblici uffici, e molti altri casi ancora.

Non vi ho voluto affliggere con la lettura di una lunga relazione che è in mio possesso e dalla quale ho estratto le cose che mi sono parse essenziali per una relazione verbale alla Commissione.

Per tutte queste cose, comunque, non è tanto necessario ricorrere a provvedimenti straordinari, quanto piuttosto occorre prorogare la vita dell'Ente, in quanto che in moltissimi casi esistono interminabili difficoltà le quali vengono sanate soltanto nel tempo. Vi basti questo esempio: per sistemare in cassette dell'I.N.A.-Casa i contadini che si vuole far uscire dalle ville, che vanno restaurate, necessitano pratiche che posson durare 2-3 anni come niente.

Occorrerebbero maggiori mezzi, onorevole De Grada, ma in questo momento non è possibile metterli a disposizione dell'Ente, il quale va incoraggiato invece a continuare quella sua opera di mediazione per facilitare l'acquisto delle ville da parte di enti pubblici o di privati.

Fare in questo momento una nuova legge che possa ovviare a tutte le necessità esistenti, si può, ma vorrei far osservare che nel frattempo l'ente rimane in condizioni di minorata attività. Qui, è proprio la giustizia della vedovella quella che si chiede...

**DE GRADA.** Ritiro la mia proposta.

Mi rendo perfettamente conto dell'urgenza del provvedimento. D'altra parte, mi sembra che il senatore Zanotti Bianco abbia ampiamente studiato il problema, e sarebbe in effetti piuttosto antipatico chiedere una sospensione su una proposta che ci viene da lui e che è già passata nell'altro ramo del Parlamento.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

Le mie motivazioni circa la necessità di una diversa impostazione rimangono; mi riservo di studiare il problema e di presentare, eventualmente, una proposta di legge *ad hoc*.

PITZALIS. Sono favorevole alla proposta di legge che stiamo esaminando. Vorrei però rilevare come recentemente, nel 1961, noi abbiamo approvato un provvedimento, che è già operante, in base al quale lo Stato ha la facoltà di sostituirsi a qualsiasi ente o privato possessore di monumenti, opere d'arte, ecc., per quelle che sono le operazioni di manutenzione per restauro e la conservazione nel tempo degli stessi.

Ora, se la legge del 1958 alla quale ci riferiamo era opportuna e necessaria prima che il provvedimento di cui sopra venisse approvato, oggi ritengo che sarebbe il caso di coordinare le norme che regolano la vita dell'Ente per le ville venete con quelle del provvedimento stesso.

Io mi rendo conto dell'importanza delle ville venete, ma i dubbi sorgono quando è carente, da parte dello Stato, una iniziativa e quando lo Stato non ha in mano i mezzi legislativi che gli consentano di poter operare.

Ma lo Stato ha mezzi legislativi che gli consentono qualsiasi provvedimento: si tratta di dare ad esso la possibilità finanziaria, si tratta di dare allo Stato la possibilità di inserirsi concretamente in quel complesso generale di norme, di iniziative e di valutazioni che sono necessarie appunto per le sue esigenze. Qui invece abbiamo due organismi: lo Stato da una parte e l'Ente dall'altro. Sono favorevole alla legge, ma alla condizione che al più presto possibile questi dualismi siano conciliati con forme più idonee.

PRESIDENTE. Lei allude alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, che è stata approvata quando già esisteva la legge per le ville venete. Noi ci troviamo nella condizione che le richieste della legge n. 1552 superano i finanziamenti.

Ben vengano quindi i mezzi da tutte le altre parti per aiutarci, finché per l'applicazione della legge n. 1552 non avremo i fondi necessari.

PITZALIS. Non ho detto che sono contrario, ho detto che bisogna rendersi conto che esiste una legge generale.

PRESIDENTE. Allora si chieda al Ministero dei lavori pubblici di porre nel suo bilancio invece di cento, centomila!

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo

ha già espresso il suo parere in occasione della discussione della proposta di legge al Senato.

La Direzione generale delle antichità e belle arti aveva ravvisato l'opportunità di presentare un disegno di legge coincidente, in sostanza, con il provvedimento Zanotti Bianco.

Due proposte di emendamenti ha presentato il Governo al Senato, ambedue sono state accolte. Si è, dunque, favorevoli al testo così come trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata sino al 30 giugno 1975. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dallo Stato e dagli Enti consorziati, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa, in aggiunta a quelli previsti, sino al termine dell'esercizio finanziario 1966-67, dagli articoli 33 e 34 e annessa tabella della legge medesima.

(*E approvato*).

## ART. 2.

L'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

« Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Presidente del Consorzio;
- b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di Vice-Presidente;
- c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- e) da due membri scelti fra i Presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i Presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle provincie indicate nell'articolo 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo;
- f) dai soprintendenti ai monumenti per le provincie di cui all'articolo 2;
- g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro ».

(*E approvato*).



## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

## ART. 3.

L'articolo 18 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

«Salvo quanto disposto dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

- a) servizio dei mutui;
- b) concessioni di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;
- c) espropriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;
- d) onere finanziario — che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente — per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi e altre decorazioni pericolanti che ornano ville — di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperte al godimento del pubblico — i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi l'opportunità o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;
- e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni e altre eventuali.

Alle categorie di spesa di cui alle lettere c), d), e) del comma precedente non può essere assegnata una somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario ».

(È approvato).

## ART. 4.

L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

«Su richiesta del proprietario che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19 il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni né superiore a venti. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale.

Al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dal comma precedente, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta ».

(È approvato).

## ART. 5.

All'articolo 22 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è aggiunto il seguente comma:

«Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito ».

(È approvato).

## ART. 6.

L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

«Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati. L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti — autorizzati ai sensi della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089 — e per le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessi si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria.

Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.

Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

## ART. 7.

L'articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

« Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le Ville Venete non più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:

un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;

un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

due impiegati di carriera esecutiva;

un impiegato di carriera ausiliaria.

Il personale di cui al presente articolo è collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berté, Pitzalis ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2910-3054-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berté, Pitzalis, Cerreti Alfonso, Rampa, Fusaro, De Capua: « Norme per l'inquadramento nel ruolo degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili ».

La proposta di legge è stata approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 23 novembre 1961 e la VI Commissione del Senato (Istruzione e Belle arti) l'ha modificata nella seduta del 6 luglio 1962.

Sulle modifiche riferisce il relatore onorevole Fusaro.

FUSARO, *Relatore*. Ci sono alcune modifiche formali: come all'articolo 1 ove si è sostituita la parola « modifica » con « modificazione », e all'articolo 2, ove è stato ripro-

dotta una frase integrativa, che noi avevamo introdotto al primo comma dell'articolo 3: « in ruolo delle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale sono trasformate in Istituti tecnici femminili ».

Ma l'unica modifica che ha carattere essenziale è quella posta all'articolo 2; la frase cioè: « fornito di laurea ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sicuramente questa frase darà luogo ad interpretazioni diverse, perché c'è il caso di quegli insegnanti che provengono dal vecchio magistero.

FUSARO, *Relatore*. Propongo pertanto che vengano soppresse le parole « fornito di laurea ».

Un'altra modifica all'articolo 2 è quella che riguarda la sostituzione delle parole « Ministero della pubblica istruzione » con le altre « Ministro della pubblica istruzione ».

Viene soppresso inoltre l'ultimo comma dell'articolo 3, che diventa l'articolo 4 e riguarda l'estensione dei benefici anche al personale in ruolo delle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in Istituti tecnici femminili.

All'articolo 5 l'unica modificazione riguarda la sostituzione delle parole « fino al 30 settembre 1960 » con le altre « al 30 settembre 1960 », e questo in analogia all'articolo 3.

Dichiaro pertanto di essere favorevole alle modifiche proposte dal Senato, proponendo però la soppressione delle parole « fornito di laurea » all'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BALDELLI. A mio avviso la stesura dell'articolo 2, proposta dal Senato, mi sembra pericolosa. E ciò non soltanto per quella questione che è stata rilevata dal Governo circa la laurea, ma anche per quel riferimento specifico al 30 settembre dell'anno nel quale le scuole sono state trasformate in Istituti tecnici femminili. Ci sono infatti delle situazioni di presenza negli Istituti che non sono tutte conformi alla condizione che sarebbe individuata dalla norma dell'articolo 2, aggiunta dal Senato.

Ci potrebbe essere — lo dico in via di ipotesi — il caso di persone che fossero in servizio assegnate ad un Istituto e comandate, in assegnazioni provvisorie, in altro Istituto.

Se approviamo questa norma limitativa, non sappiamo a vantaggio o a danno di chi essa vada, mentre potrebbe diventare un privilegio per alcuni.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

Ritengo pertanto che dovremmo rimanere fermi al testo da noi approvato a suo tempo, se non vogliamo andare incontro alla necessità di fare delle leggine interpretative di questa norma.

Lasciando l'articolo come l'ha votato la nostra Commissione, non si fa torto a nessuno, perché il Ministero inquadra nel ruolo tutte le persone che di fatto hanno esercitato la funzione direttiva di ruolo nelle scuole professionali che vengono trasformate.

Se invece approviamo la modifica del Senato, facciamo nascere una casistica che ci porterà in un ginepraio.

Sono pertanto favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 2 approvato dalla nostra Commissione.

**CODIGNOLA.** Se non sbaglio la norma sarebbe estesa alle direttrici di scuole professionali femminili. Ed esse che fanno parte della seconda categoria dei presidi, verrebbero a far parte della prima categoria, anche se non hanno la laurea, purché siano di ruolo. È questo il problema che il Senato ha messo a fuoco.

**BADALONI MARIA,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non riteniamo che si debba dire « fornito di laurea », perché c'è il diploma del vecchio magistero.

**CODIGNOLA.** Possiamo aggiungere a « fornito di laurea » le parole « o di titolo equipollente ». Questa formula dovrebbe superare ogni preoccupazione.

**BALDELLI.** Se si potesse fare a meno di qualsiasi riferimento!

**PITZALIS.** Vorrei ricordare che il provvedimento che stiamo esaminando è nato da un'esigenza particolare, quella di estendere il trattamento fatto al personale delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero al personale delle scuole professionali femminili non annesse al magistero.

Perché la necessità di tale adeguamento? Perché in origine, il personale delle due scuole (quelle annesse e quelle non annesse) aveva sostenuto lo stesso concorso ed era stato assegnato, casualmente, in uno dei due tipi di scuole.

Ad un certo momento, le scuole professionali femminili, con legge n. 782, furono trasformate in istituti tecnici femminili, ed al personale relativo furono assegnati i benefici del caso. Restò fuori da detti benefici il personale delle scuole non annesse a scuole di magistero.

Cosa chiediamo con questa legge? Di estendere le norme della legge n. 782 anche

a tale personale, il quale, ripeto, ha sostenuto la medesima prova di concorso.

Per quel che concerne il personale direttivo delle scuole considerate, è vero che parte è in possesso della laurea e parte no, ma in questo caso esiste il diploma di magistero, titolo valido per concorrere al concorso originario, in base al quale è avvenuta l'immissione nei ruoli.

Io sono sorpreso che il Senato abbia voluto modificare la parola « modifica » (tradizionale nella nostra Commissione)..., e che si sia preoccupato di guastare quello che era stato fatto proprio nel migliore dei modi.

Io sono d'accordo che si torni al testo originario che fu concordato con la direzione generale dell'istruzione tecnica, la quale, esaminata la situazione, ritenne che essa si potesse risolvere nella maniera suggerita.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

La nostra Commissione ha approvato l'articolo 1 secondo questa formulazione:

## ART. 1.

A modifica dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956, n. 782, anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in Istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così emendato:

« A modificazione dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956, n. 782, anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione ha approvato l'articolo 2 nella seguente formulazione:

## ART. 2.

Il personale direttivo di ruolo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, trasformate in Istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili, dietro giudizio di una com-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

missione nominata dal Ministero della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

La VI Commissione permanente del Senato ha così modificato:

« Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, fornito di laurea e in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in Istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli Istituti tecnici femminili, in base al giudizio di una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire ».

FUSARO, *Relatore*. A mio avviso andrebbe soppressa, dalla formulazione approvata dal Senato, l'espressione « fornito di laurea ». Non vedo, invece, perché dovrebbe sopprimersi « in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre, ecc. », dal momento che ciò è detto in analogia con quanto contenuto all'articolo 3 per il personale insegnante e tecnico.

CODIGNOLA. Si badi che togliendo le parole « fornito di laurea » si dà un'interpretazione precisa, che cioè il provvedimento è valido anche per chi non ha la laurea. Noi stabiliamo, in sostanza, che anche chi non è fornito di laurea possa trovarsi in queste condizioni, e creiamo il precedente di passare a presidi di prima categoria elementi non forniti di laurea...

PRESIDENTE. Ma facciamo la promozione da un ruolo per il quale è prevista la laurea.

CODIGNOLA. Il direttore di una scuola di avviamento diventa direttore di prima categoria. Si viene ad avere uno spostamento di qualifica che non è giustificato dalla legislazione in vigore. Come è possibile che noi teniamo i presidi di scuola media in una categoria, mentre passiamo i direttori di scuole di avviamento in una categoria superiore?

Fissiamo allora il principio che tutti i capi di istituto fanno parte di una stessa categoria.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella trasformazione di cui trattasi noi passiamo i professori nel ruolo A; i presidi dovrebbero rimanere nel ruolo B?

BALDELLI. Per quanto riguarda la situazione del collocamento dei presidi, io con-

cordo con quanto detto dall'onorevole Codignola. In sede di stato giuridico dovrebbe essere messo ordine in materia definitivamente, perché attraverso espedienti vari è accaduto che un notevole numero di direttori di scuole di avviamento sia riuscito, e riesca tuttora, a diventare preside di prima categoria.

Vi sono degli elementi che hanno fatto il concorso per direttore con l'obbligo di insegnamento in scuole di avviamento professionale. In seguito, il Ministero ha istituito il biennio delle scuole tecniche, la direzione del quale è stata attribuita a detti elementi. E poi accaduto che tali scuole tecniche siano state trasformate in istituti professionali. Immediatamente, i direttori di cui trattasi, che avevano quella provenienza, diventarono presidi di prima categoria.

Anche adesso, il Ministero ha in corso una serie di decreti per inquadrare 50/60 di questi direttori.

Ora non mi sembra giusto che nell'ambito della stessa Amministrazione, si debba finire per creare dei ruoli fittizi. Bisogna andare verso la unificazione dei ruoli. Sgombrato il terreno da tutto ciò, ritorniamo al problema degli istituti femminili. Trovo che, onde non aggiungere ad iniquità altra iniquità, occorra sanare la situazione di quel personale direttivo che viene da scuole non annesse al magistero, dando allo stesso il trattamento di cui beneficia analogo personale proveniente da scuole annesse al magistero.

Per quanto concerne l'espressione « fornito di laurea », io ritengo che sia necessario rimanere al testo originario. È vero che gli elementi ai quali l'articolo si riferisce debbono essere provvisti di laurea, ma può sempre esservi qualche caso di insegnante entrato con particolari provvedimenti in tale posizione. Non possiamo oggi fare un trattamento differenziato.

Altra questione sulla quale non credo sia possibile tornare indietro, è quella concernente la restante parte dell'articolo 2, altrimenti veramente diamo vita ad un giuoco del lotto...!

FUSARO, *Relatore*. Ma dal momento che anche per il personale insegnante e tecnico si fa riferimento al 30 settembre...

BALDELLI. La cui posizione è però diversa da quella del personale direttivo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far rilevare che i presidi di cui trattasi erano direttori di una scuola, il cui corso di studi è di sei anni. Le scuole professionali che non ave-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

vano il magistero annesso, avevano tre anni di scuola secondaria inferiore e tre anni di scuola professionale superiore. Erano direttori di una scuola di sei anni, quindi.

Le scuole professionali di cui si parla, staccate o unite al magistero della donna, avevano ed hanno attualmente una durata di tre anni dopo la scuola secondaria inferiore.

PRESIDENTE. Ci sono due emendamenti, uno soppressivo delle parole « fornito di laurea », proposto dal relatore e uno aggiuntivo delle parole « o fornito di titolo equipollente », proposto dall'onorevole Codignola.

Onorevole Fusaro, aderisce all'emendamento Codignola?

FUSARO, *Relatore*. Non aderisco.

PRESIDENTE. Tra le due proposte prevale quella di soppressione, che, come d'uso, farò votare in senso positivo. Pongo dunque in votazione le parole « fornito di laurea ».

*(Non sono approvate).*

L'articolo 2, a seguito dell'emendamento approvato risulta del seguente tenore:

« Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in Istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli Istituti tecnici femminili, in base al giudizio di una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3. La nostra Commissione l'aveva approvato nel seguente testo:

## ART. 3.

Il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali di cui all'articolo 1, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in Istituti tecnici femminili, o da nominare in base a concorsi indetti prima della data stessa, per posti di ruolo nelle scuole medesime, potrà essere inquadrato nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, secondo le modalità previste dalla citata legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, per le scuole professionali annesse a scuole di magistero professionale per la donna.

Il personale tecnico di ruolo speciale transitorio delle scuole di magistero professionale per la donna, in servizio al 30 settembre 1960, sarà nominato nei posti corrispondenti degli istituti tecnici femminili con effetto dalla data di passaggio nei ruoli ordinari, dopo aver superato l'esame previsto dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale in servizio nelle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in istituti tecnici femminili.

La VI Commissione del Senato ha soppresso l'ultimo comma.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

*(È approvato).*

La VI Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo 4, che sostituisce il comma soppresso nel precedente articolo:

## ART. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche al personale in ruolo delle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in Istituti tecnici femminili.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'articolo 5 è rimasto identico al testo da noi approvato come articolo 4. È solo cambiata la numerazione.

Passiamo all'articolo 6. Il corrispondente articolo 5, nel testo già approvato dalla nostra Commissione, era così formulato:

« L'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole fino al 30 settembre 1960, con decorrenza dal 1° ottobre 1960 ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, in-

segnante e tecnico delle sopresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole al 30 settembre 1960, con decorrenza dal 1° ottobre 1960 ».

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Modifiche ed aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (Urgenza) (2667).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Villa Ruggero, Buzzi, Baldelli: « Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 ».

PERDONA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è stato concesso il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo al personale docente e direttivo della scuola di ogni ordine e grado, che a causa di eventi bellici non aveva potuto partecipare ai concorsi banditi durante la guerra.

Nella applicazione di questa legge sono sorti un'infinità di casi e interessi particolari, per cui i proponenti hanno sentito il bisogno di presentare la presente proposta di legge, dopo aver sentito anche le diverse associazioni combattentistiche.

È una proposta di legge questa che, mi si permetta di dirlo, va esaminata più con il cuore che alla luce dello stretto diritto.

L'articolo 1 si riferisce a quel personale che, anziché essere entrato in ruolo con il primo concorso per titoli ed esami, di cui al regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, vinse invece il concorso dei ruoli speciali transitori. Molti di questi non hanno potuto fare il con-

corso o perché prigionieri, o perché in ritardo nella presentazione dei documenti o perché troppo « malandati » per potersi preparare al concorso. Il secondo concorso è stato quello dei ruoli speciali transitori ed essi sono risultati vincitori. In sede di approvazione della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive norme interpretative, contenute nella legge 16 luglio 1960, n. 727, fu prevista questa possibilità; ma il parere della Commissione Bilancio fu quello di lasciare la legge così come era e così si rimandò la risoluzione del problema ad una successiva legge, che sarebbe questa, oggi al nostro esame.

Come Relatore esprimo il parere che dovremmo concedere con tutta tranquillità i benefici della retrodatazione a coloro che, anziché il primo, vinsero il concorso dei ruoli transitori, subito successivo.

Il secondo articolo si riferisce a quel personale che, per le vicissitudini della guerra, non ha potuto conseguire la laurea e quindi presentarsi ai concorsi, con un ritardo pertanto di uno, due o tre anni. Per essi si proporrebbe che la retrodatazione, anziché al 1942, fosse portata al 1944, o al 1946 o al 1948, significando queste date quelle successive al conseguimento della laurea.

Il secondo comma dell'articolo 2 riguarda il personale che non ha potuto usufruire dei concorsi in quanto questi non sono stati banditi. Cioiché i laureati, con tutti i titoli in regola, hanno dovuto aspettare anni ed anni in attesa di un concorso. La retrodatazione pertanto si pone per sanare un passato di cui tale personale non è responsabile.

Il primo comma dell'articolo 3 è forse pleonastico, ma mi sembra che nell'interpretazione della legge il Ministero sia stato sufficientemente elastico: ad ogni modo i proponenti saranno a conoscenza di casi particolari.

Con il secondo comma dell'articolo 3 si prevede la retrodatazione anche per quel personale che pur partecipando ai concorsi « originari », non ha conseguito l'idoneità. Chi è stato in guerra sa che pur di avere qualche giorno di licenza per andare a casa, si ricorreva ad ogni mezzo, tra cui quello della partecipazione ad un concorso. Mi ricordo che su 100 telegrammi che arrivavano, denunciando le gravi condizioni di un familiare, 95 non erano che un pretesto per far avere a quei poveri ragazzi qualche giorno di permesso. Alcuni di questi, invece delle condizioni gravi del padre o della madre, dicevano di dover fare un concorso. Facevano gli esami e naturalmente, a corto di preparazione, venivano bocciati.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

Per le ragioni dette, trattandosi più che altro di una sanatoria, ritengo che la proposta di legge possa essere esaminata con una certa larghezza da parte dei commissari e quindi approvata.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CECATI.** Vorrei far presente alla Commissione che, in data 14 ottobre 1959, è stata presentata una proposta di legge assegnata in sede referente, d'iniziativa dei deputati Pinna ed altri, riguardante la stessa materia. Vorrei chiedere che si abbinassero le due proposte di legge richiamando in sede legislativa la proposta di legge di cui ho fatto cenno.

**PRESIDENTE.** Mi riservo di esaminare se le due proposte di legge vertono sulla stessa materia. In questo caso, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di chiedere l'abbinamento delle due proposte di legge.

*(Così rimane stabilito).*

**BUZZI.** Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore e dichiaro subito di essere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

Come i colleghi ricorderanno, l'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ebbe una vicenda, dal punto di vista della sua formulazione, piuttosto travagliata. E l'applicazione di questo articolo è stata ancora più difficile e ardua, tanto che si presentò la necessità di una successiva legge interpretativa, che è stata la legge 16 luglio 1960, n. 727. Tuttavia, la gamma di casi che si sono presentati in sede di applicazione è stata talmente ampia da determinare situazioni che possono essere risolte soltanto in linea di equità. Ritengo che si debba procedere, nell'esame della proposta di legge, in due successivi momenti. Nel primo momento stabilire i criteri generali. Come è noto, l'articolo 7 esponeva due riferimenti precisi: essere stati nel 1942 impediti a partecipare ai concorsi ed essere entrati in ruolo nel primo concorso del dopo guerra. Se la Commissione ritiene di mantener fermi questi due termini, è evidente che ne derivano tante conseguenze, perché ai casi prospettati dai proponenti ne debbono essere aggiunti molti altri che ai colleghi saranno senz'altro pervenuti attraverso una quantità di segnalazioni. Se invece la Commissione ritiene che questi due termini possano essere anche spostati, o modificati, o interpretati più largamente, come avverrebbe nel caso in cui si prendesse in considerazione la situazione di coloro che si sono avvantaggiati, per una ragione di contingenza bellica, senza partecipare in modo effettivo agli esami, è ovvio che il provvedi-

mento si sposta su un altro piano, quello di considerare la retrodatazione come una concessione, o una agevolazione, o un aiuto per tutti i combattenti, in quanto tali.

Io ritengo che ci possa essere d'aiuto vedere come queste situazioni siano state risolte nelle altre amministrazioni, poiché non è solo per gli insegnanti che è stata disposta una retrodatazione. Per gli insegnanti si è fatto riferimento ad una specifica disposizione del 1942, che potrebbe averci messo nella condizione di limitare il provvedimento, mentre altre amministrazioni, che non si trovano in questa condizione, possono avere usato criteri diversi.

Un altro punto è se la retrodatazione debba essere valida anche ai fini della progressione della carriera ai fini giuridici, non soltanto ai fini della progressione economica. Qui si dice infatti che la retrodatazione deve essere valida a tutti gli effetti, e allora sorge la questione anche dei concorsi. Su questo punto ritengo che sia necessario un maggiore approfondimento. E poi necessario conoscere il parere del Governo.

**PRESIDENTE.** La V Commissione (Bilancio) in merito a questa proposta di legge ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere, allo stato, parere contrario, poiché non risulta determinata la misura della maggiore spesa conseguente, né congrua la copertura indicata. La Commissione si riserva di riprendere in esame la proposta sulla base di eventuali e ulteriori e più adeguate indicazioni e di taluni chiarimenti anche necessari sul merito del provvedimento e sulle conseguenze che potrebbero derivarne anche in altri settori della pubblica amministrazione (specie in base agli articoli 2, 3, 4 e 5) ».

Come diceva pertanto l'onorevole Buzzi, è opportuno esaminare lo stesso fenomeno presso altre amministrazioni e vedere quali provvedimenti sono stati presi; questo per non creare delle sperequazioni e creare, attraverso una legge, uno stimolo per richieste analoghe.

**RUSSO SALVATORE.** Io ho presentato due emendamenti. Desidererei che i proponenti il provvedimento che stiamo esaminando ed il relatore ne prendessero visione onde tenerne conto nelle proposte successive.

Con tali emendamenti si tende ad allargare i benefici contemplati a tutti i reduci, in qualunque data abbiano vinto il concorso ed in qualunque anno abbiano avuta riconosciuta la qualifica di combattente.

**FRANCO PASQUALE.** Desidero sottolineare alcuni casi, che ci sono stati segnalati,

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

relativi alla applicazione della « 165 ». Sono situazioni che hanno veramente del paradossale, come quella di un gruppo di professori il quale si è trovato nelle seguenti condizioni.

Nel 1941, gli elementi di cui trattasi, parteciparono ad un concorso, in qualità di militari, per ottenere l'abilitazione. L'anno successivo, conseguirono l'idoneità in un concorso per cattedre, sempre in qualità di militari.

Nel '43, infine, parteciparono al noto concorso, i cui risultati furono pubblicati dal governo della Repubblica di Salò. Naturalmente, il governo legittimo non riconobbe tali risultati. Dichiarò vincitori i professori solo nel '46, dopo aver ripreso in esame la materia.

A detti professori non è stata riconosciuta alcuna retrodatazione.

Ho riferito un caso, ma ne esistono molti altri altrettanto significativi.

Sarebbe utile, a mio avviso, procedere ad uno studio approfondito di tutta la vasta casistica esistente. Sono poi del tutto d'accordo con la proposta fatta dall'onorevole Buzzi di approfondire, proprio in rapporto a questa proposta di legge, quanto fatto nelle altre Amministrazioni.

DE GRADA. In sede di discussione del provvedimento a cui ci riferiamo, non dobbiamo dimenticarci che esistono altri casi, altrettanto degni di considerazione; per esempio quello di coloro che, essendo stati maestri per un certo tempo, non abbiano potuto partecipare al concorso per direttori didattici, e siano passati a tale categoria solo con il primo concorso dopo la guerra.

PRESIDENTE. In questo caso occorrerebbe dimostrare per quale motivo non abbiano potuto partecipare al concorso stesso.

DE GRADA. L'essere stato mandato, ad esempio, al fronte nel periodo in cui si è svolto il concorso è facilmente dimostrabile. Comunque ritengo che dovrebbero essere presentati degli emendamenti sulla questione.

LEONE RAFFAELE. Io ringrazio l'onorevole relatore ed il collega Buzzi, per come è stata presentata la proposta di legge, anche se l'appello al cuore più che al diritto, fatto dall'onorevole Perdonà, si riferisce unicamente al caso dei cosiddetti bocciati ai concorsi originari, e non già al resto della legge. Comunque, anche per il caso della bocciatura, che escluderebbe il diritto, facendo quindi appello al cuore, io vorrei esaminare con i colleghi in Commissione se detto diritto sia stato volutamente o non volutamente violato.

Faccio il caso, diventato clamoroso in tutta Italia, di alcuni deputati che hanno fatto il concorso come professori nel 1942. Durante la prima prova, un violento bombardamento sorprese i candidati che furono gettati fuori dall'aula. Dopo alcuni giorni gli stessi furono costretti a ritornare al fronte, e furono perciò considerati bocciati.

È un caso che fa appello al cuore o al diritto?

PRESIDENTE. Al diritto.

LEONE RAFFAELE. Così, io vorrei vedere se non attenga anche al diritto il caso di coloro che parteciparono al concorso riservato a combattenti, che per sostenere tale concorso furono inviati in licenza dal fronte, e che si trovarono a dover essere giudicati sullo stesso piano di chi magari se ne stava benissimo in Italia a fare altre cose...

PRESIDENTE. Questo secondo caso è un po' meno dimostrabile...

Esiste un dovere che tutti i cittadini debbono compiere, dovere che comporta dei danni, i quali non sono risarcibili, o lo sono solo in minima parte.

LEONE RAFFAELE. Altra osservazione da fare è la seguente: tutti i commissari, credo, avranno compreso che nel nostro provvedimento si parla di insegnanti di ruolo, che hanno, quindi, già sostenuto le loro prove di concorso.

Ancora, vi è da rilevare che presso le altre Amministrazioni il diritto al quale si fa cenno è stato salvaguardato; la proposta da noi presentata non crea quindi dei precedenti, dal momento che i riferimenti esistono.

Io accetto, infine, la richiesta dell'onorevole Buzzi di approfondire tutti i termini della questione, proprio perché nessuna innovazione viene chiesta da parte nostra.

Noi intendiamo estendere ad ogni insegnante, di qualsiasi ordine e grado, il beneficio che già esiste per il personale di altre Amministrazioni.

Esiste, comunque, tutta una vasta gamma di casi.

Le pare giusto, infine, onorevole Presidente che per dei colleghi, i quali non riuscirono ad ottenere la qualifica di combattente, essendo stata distrutta la documentazione relativa, non debba essere operante il diritto alla retrodatazione?

Io sono pronto a riconoscere che, ove non esista veramente il diritto, si tolga il riferimento dalla proposta di legge; ma che sia salvata almeno la sostanza dei diritti che erano presupposti nel 1942.



ALESSI MARIA. Ai concorsi del 1942 non partecipò un gruppo di professori siciliani, dal momento che tali concorsi si svolsero, se ben ricordo, verso il 26 luglio ed il 18 dello stesso mese era avvenuto lo sbarco degli americani in Sicilia.

Detti professori furono poi ammessi al concorso per reduci che si svolse nel 1947. Al momento di formulare le graduatorie, però, gli stessi (che sono in numero di 40, credo) furono esclusi perché non combattenti.

In effetti non si trattava di combattenti, ma la sede di esame non fu potuta raggiungere per motivi bellici.

La contraddizione, poi, consiste nell'averli ammessi al concorso riservato per reduci, il che in un certo modo ha riconosciuto la loro impossibilità di partecipare, per motivi attinenti alla guerra, ai concorsi del 1942.

RAMPA. Io sono preoccupato che per un verso si estenda la impostazione generale del problema, e che per l'altro si finisca col riportare in Commissione, di volta, in volta, singoli casi di categorie tutte benemerite, ma che finirebbero col dilazionare di molto la soluzione della legge.

Mi permetto perciò, in rapporto anche alla proposta del collega Buzzi, di proporre di nominare un comitato ristretto, che si orienti di fronte all'imponenza delle proposte, delle osservazioni, dei possibili emendamenti, e riferisca qui in Commissione una valutazione fatta sulla scorta di tali dati.

PRESIDENTE. Una certa esperienza ha portato ad un dato momento la nostra Commissione a pregare la presidenza della medesima di non usare in modo eccessivo di questo genere di deleghe.

Quale è stata questa esperienza? La seguente: salvo dove esistono problemi delicatissimi, tecnici, talvolta, invece di abbreviare i tempi le sottocommissioni li allungavano.

Delta esperienza è tuttora valida. Si guardi cosa sta succedendo per il comitato degli stati giuridici che viene convocato, sconvocato, di nuovo convocato, a causa di quegli impegni che tutti abbiamo.

Io mi ero impegnato, per venerdì passato, a portare in Commissione la unificazione degli stati giuridici. Chiedo scusa, ma il comitato è ancora ben lontano dall'essere arrivato a questo punto.

Ora non vorrei che la Commissione plenaria rinunciasse alla sua responsabilità, scaricandola su questo comitato, il quale

dovrebbe poi da noi essere sollecitato... Non credo che si farebbe un guadagno.

Piuttosto, esistono i presentatori ed il relatore che hanno già studiato il problema, nel modo più ampio possibile. La V Commissione ha richiamato l'attenzione su alcuni fatti. Io vorrei, in questa prima fase, pregare proponenti e relatore di approfondire adeguatamente la materia, anche in relazione a quel parere. Successivamente, se la Commissione troverà ancora difficoltà, allora si potrà passare ad un sottocomitato che esamini il problema, messo già più a fuoco di quanto non lo sia oggi.

SCIORILLI BORRELLI. Condivido l'opinione espressa dal Presidente. Vorrei soltanto rilevare che potrebbe partecipare ai lavori anche l'onorevole Romanato, relatore della proposta di legge Pinna ed altri, di cui prima si è fatto cenno.

Ad evitare, comunque, perdite di tempo, vorrei fare due domande.

Innanzitutto quale è il parere del Governo in proposito. In seguito, pare a me che con il parere dato dalla V Commissione, si sollevino dei problemi che attengono anche alla specifica competenza della I Commissione.

Io credo che sarebbe bene approfondire i due problemi, onde evitare che vi siano, poi, riserve e del Governo e della Commissione Affari costituzionali.

PERDONA, *Relatore*. Noi cercheremo di inquadrare nel migliore dei modi quanto dalle altre Amministrazioni fatto in proposito, e di mantenerci anche in contatto con l'onorevole Pinna, per quanto concerne l'altra proposta di legge.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al testo, così come era stato presentato, della proposta di legge, il Governo avrebbe dovuto fare delle riserve. Comunque mi pare che la discussione abbia posto il problema in una certa luce, in una prospettiva di preliminarizzare approfondimento.

Certo è che non si può essere contrari a risolvere una questione già risolta per altre categorie, né all'estensione ad altre categorie di un criterio già valido per alcune; in questo caso veramente potrebbero venir meno quelle eccezioni di carattere giuridico che sono notevolissime di fronte ad un testo come quello oggi presentato.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che tra otto giorni il relatore ed i presentatori del provvedimento al nostro esame cercheranno di

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1962

portare in Commissione quegli elementi di cui si ha bisogno per l'ulteriore esame della legge stessa.

(Così rimane stabilito).

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta delle proposte di legge:

**BERTÈ, PIZALIS** ed altri: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2910-3054-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Senatore **ZANOTTI BIANCO**: « Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitu-

tiva dell'Ente per le Ville Venete » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3917):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessi Maria, Alicata, Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Lauro Matera Anna, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Malagugini, Marangone, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

*È in congedo:*

Limoni.

**La seduta termina alle 12,20.**

**IL DIRETTORE**

**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI